

Messaggio municipale no. 2017-11 concernente l'adozione della Variante di Piano Regolatore denominata – Impianti per la telefonia mobile -, e relativa concessione di un credito di Fr. 5'000.- per spese procedurali e di adeguamento, comprensive dell'onorario del pianificatore, spese di pubblicazione e amministrative.

Al Consiglio Comunale di Bioggio

Signor Presidente
Signore e Signori Consiglieri comunali

L'oggetto del presente messaggio è la variante di Piano Regolatore (PR) che introduce alcune modifiche normative nell'ambito della regolamentazione degli impianti di telefonia mobile.

Qui di seguito vi viene presentato per esteso il contenuto del Rapporto di pianificazione e modifiche normative, datato marzo 2017 ed elaborato dallo Studio Planidea SA.

1. INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA

In data 04.04.2004 è stata decretata la fusione dei tre Comuni di Bioggio, Bosco Luganese e Cimo, ai quali si è aggiunto quello di Iseo il 20.04.2008.

Il CdS ha approvato i PR delle diverse Sezioni con le seguenti decisioni:

- Bioggio ris. n° 4739 del 04.10.2006
- Bosco Luganese ris. n° 1743 del 17.04.2002
- Cimo ris. n° 3291 del 05.07.2006
- Iseo ris. n° 826 del 19.07.1986

Le NAPR armonizzate sono state approvate dal CdS con ris. n° 6603 del 29.11.2011.

L'intenzione del Municipio, attraverso questo documento, è quella di deliberare in merito alla questione relativa alle antenne per la telefonia mobile, come stabilito agli artt. 30 cpv. 1 e 117 cpv. 1 RLst (Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale), citati di seguito ed entrati in vigore il 21 gennaio 2015.

ART. 30 REGOLAMENTO EDILIZIO

- 1. Riguardo al piano delle zone, il regolamento edilizio stabilisce:**

...

8 Le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile:

- a) per tutelare il carattere, la qualità e l'attrattività in particolare delle zone destinate all'abitazione mediante la protezione dalle immissioni ideali delle antenne di telefonia mobile;
- b) per garantire il loro adeguato inserimento nel contesto territoriale, in particolare a salvaguardia del patrimonio naturale, culturale e del paesaggio.

ART. 117 ANTENNE PER LA TELEFONIA MOBILE

- 1. I Comuni provvedono ad adottare le disposizioni di cui all'art. 30 cpv. 1 cifra 8 entro dieci anni.**

...

Si procede quindi a implementare le norme di attuazione proponendo un articolo relativo all'argomento succitato.

1.2 CONTENUTO E FORMA

Il presente incarto illustra le modifiche apportate rispetto al PR in vigore e comprende i seguenti documenti:

- rapporto di pianificazione, a carattere indicativo
- variante alle norme di attuazione, a carattere vincolante.

Trattandosi di una variante puntuale e che non necessita di modifiche grafiche sui piani, è stata mantenuta la forma del PR in vigore, mentre l'adeguamento alla nuova forma secondo LST (piano delle zone, piano di urbanizzazione, regolamento edilizio) sarà eseguito in separata sede, per l'intero territorio comunale, nei termini previsti dalla LST.

1.3 PROCEDURA

La variante di PR segue la procedura di adozione prevista dalla LST:

- esame preliminare da parte del DT per una verifica d'ordine generale (art. 25 LST) **effettuato in data 09.09.2016;**
- informazione della popolazione (art. 26 LST), secondo le possibili modalità previste dalla legge (art. 6 RLst) **effettuata in data 14.11.2016 e dal 22.11.2016 al 22.12.2016;**
- adozione da parte del Consiglio Comunale e successiva pubblicazione (art. 27 LST) – **(vedi presente MM 2017-11);**
- e successivamente approvazione da parte del Consiglio di Stato (art. 29 LST).

Con la crescita in giudicato della decisione di approvazione la Variante di PR entrerà poi in vigore.

2 ESITO DELL'ESAME PRELIMINARE DIPARTIMENTALE

Con documento datato 09.09.2016, il DT si è espresso sulla proposta di variante in esame, sottolineando con un plauso la pronta risposta del Municipio in merito al disciplinamento della tematica in oggetto.

Il Dipartimento condivide di principio la proposta municipale, senza formulare osservazioni o sollevare problematiche di sorta.

3 ESITO DELL'INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE

In data 14.11.2016 il Municipio ha svolto una serata informativa per la popolazione in cui è stata presentata la presente proposta di variante, depositata poi per consultazione dal 22.11.2016 al 22.12.2016.

I cittadini e le parti coinvolte hanno potuto inoltrare le loro osservazioni e proposte in merito all'argomento trattato: è stato ricevuto un solo documento, firmato congiuntamente dai tre principali operatori di telefonia mobile.

Le sollecitazioni sono state vagliate e ne è stata discussa la pertinenza e l'eventuale opportunità di integrazione nell'incarto. In particolare, si è deciso di accorpare ulteriormente le zone oggetto di intervento, considerando ragionevole attribuire lo stesso grado di priorità delle zone miste alle attrezzature e costruzioni pubbliche, dato che la loro tipologia e utilizzo non presuppone un particolare interesse ad una protezione maggiore.

Si registra inoltre la modifica al raggio d'azione della tutela delle aree in ultima priorità, ritenendo che la distanza di 50 m consenta l'efficacia del provvedimento e contemporaneamente non ponga restrizioni territoriali eccessive alla posa degli impianti. Questo rispetto quindi a quanto è stato sottoposto al DT per esame preliminare ed alla successiva consultazione.

La variante che vi viene sottoposta con il presente MM tiene conto di questi aggiornamenti.

4 STATO DI FATTO

4.1 QUADRO NORMATIVO

La protezione contro le radiazioni non ionizzanti è regolata a livello federale dalla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) e dalle sue Ordinanze di applicazione, in particolare dall'Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI) del 23.12.1999, entrata in vigore il 1.2.2000.

Sul piano cantonale, il Ticino si è dotato del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti del 26 giugno 2001 (RORNI, RL9.2.1.1.5).

Nonostante l'eshaustività giuridica fornita da LPAmb e ORNI in materia di protezione della salute della popolazione, il Tribunale Federale (TF) ha stabilito che le ripercussioni dovute alla presenza di impianti per la telefonia mobile sulla popolazione (disagio psicologico, compromissione della qualità di vita) e sull'ambiente (riduzione dell'attrattività dei luoghi e conseguente svalutazione) siano qualificate come immissioni ideali, le quali possono legittimamente essere contrastate da Cantoni e Comuni mediante gli strumenti della pianificazione territoriale.

Il Cantone ha considerato quindi opportuno, entro le proprie competenze, disporre un nuovo disciplinamento normativo.

A questo proposito, oltre agli articoli di legge citati, inseriti in LST e RLst, ed allo scopo di coadiuvare i Comuni nell'adempimento dell'obbligo di pianificare in merito ai suddetti impianti, il DT ha elaborato le linee guida cantonali "*Antenne per la telefonia mobile*", documento redatto nel maggio 2015 e aggiornato nel marzo 2016.

La regolamentazione proposta ai Comuni con tale Linea guida, mira a consentire uno sviluppo della rete di telefonia mobile in maniera compatibile con le esigenze e la sensibilità della popolazione ed è basata sul cosiddetto "modello a cascata".

In sostanza:

- i Comuni sono tenuti a disciplinare mediante piano regolatore le condizioni per l'ubicazione e la costruzione delle antenne di telefonia mobile sul proprio territorio;
- per questo disciplinamento, il modello a cascata proposto dalla Linea guida, adattato alla realtà del singolo Comune, è una possibilità giuridicamente sostenibile;
- nella fase transitoria, prima che il nuovo articolo NAPR comunale possa entrare in vigore, i Comuni hanno la facoltà di adottare le misure previste dagli artt. 56 segg. LST a salvaguardia della pianificazione in corso, relativamente alle domande di costruzione per impianti di telefonia mobile che dovessero nel frattempo pervenire ai Municipi.

Si riassumono nella seguente tabella i riferimenti legislativi in materia.

Normativa federale	Normativa cantonale	Normativa comunale
<ul style="list-style-type: none"> • LPAmb • ORNI 	<ul style="list-style-type: none"> • RORNI • RLst art. 30 cpv. 1 e art. 117 • Linee Guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile", febbraio 2016 	<ul style="list-style-type: none"> • regolamento edilizio

5 VARIANTE DI PR

5.1 ADATTAMENTO DELLE LINEE GUIDA ALLE CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Il Municipio di Bioggio ha deciso di dotarsi di un'adeguata regolamentazione di riferimento in relazione alle disposizioni per gli impianti di telefonia mobile.

La concretizzazione della presente procedura provvede ad adempiere alle disposizioni previste dal RLst nei termini stabiliti, facendo in modo che la scelta dell'ubicazione delle antenne rispetti un chiaro ordine di priorità, privilegiando la collocazione nelle aree percepite come meno sensibili per la popolazione.

Dato che la necessità legislativa deriva dalla volontà di proteggere la popolazione e il territorio dalle immissioni di carattere esclusivamente ideale degli impianti (per gli altri tipi di immissioni sono validi i dispositivi di LPAmb e ORNI), si specifica che la norma si riferisce esplicitamente alle antenne visivamente percepibili. D'altra parte, come specifica il TF nella sentenza 1C_51/2012, l'interesse pubblico appare minimo nel caso di impianti non visibili e pertanto una limitazione delle ubicazioni in tal senso appare sproporzionata.

In quest'ottica, si ritiene opportuno argomentare brevemente la definizione del campo d'azione all'interno del quale si intendono applicare le prescrizioni normative proposte e le motivazioni che hanno portato a tale definizione.

Come già detto, la necessità della percezione visiva è stata stabilita dal TF, quindi il solo fatto di essere a conoscenza della presenza di un impianto non fa scattare automaticamente la condizione di immissione ideale. Questa percezione può derivare da:

- una visione diretta, se l'antenna non è nascosta né mascherata;
- una visione indiretta, se l'antenna è mascherata o nascosta in modo inefficace e ciò permette il riconoscimento dell'impianto.

La discriminante, dunque, è la riconoscibilità dell'impianto stesso.

Esulano quindi dal raggio d'azione del disposto legislativo gli impianti:

- non visibili e non riconoscibili (quindi nascosti adeguatamente),
- visibili ma non riconoscibili (quindi mascherati adeguatamente).

Tali precisazioni si rendono necessarie alla comprensione intrinseca della norma, che si incentra proprio sul concetto di riconoscimento visivo, considerato *conditio sine qua non* per il verificarsi delle immissioni ideali.

Si riprende quindi il sistema a cascata suggerito nel documento delle Linee Guida cantonali "Antenne per la telefonia mobile"; il modello qui proposto viene semplificato con la scelta di tre gradi di priorità, per raggruppare concettualmente zone con caratteristiche simili e non appesantire

la struttura. La gerarchia proposta dal Cantone, infatti, presenta il grado di diversificazione maggiore possibile e si adatta in particolar modo a PR molto complessi ed estesi; nel caso di Bioggio, la situazione territoriale non presenta eccessive difformità e si presta ad una razionalizzazione della classificazione delle zone.

Va ricordato, inoltre, come l'introduzione delle presenti disposizioni non abbia lo scopo di ostacolare l'installazione di impianti sul territorio comunale e debba tenere in considerazione l'interesse, anch'esso pubblico, ad una fornitura di servizi di telefonia mobile sufficiente e adeguata (LTC art. 1).

Per quanto riguarda le aree in ultima categoria, si è ritenuto opportuno limitare il raggio di interesse della prescrizione a 50 m, dato che la proposta cantonale di 100 m rischia di accorpate in priorità finale superfici molto ampie del territorio comunale edificabile.

La tabella seguente riassume nel complesso le zone interessate da un possibile posizionamento di impianti nell'ordine di preferenza e determina la corrispondenza delle zone del PR di Bioggio (e relativo articolo di NAPR cui sottostanno) con le definizioni generali.

Priorità	Definizione	Riferimento RLst	Corrispondenza PR Bioggio		
			sigla	zona	NAPR
I	zone per il lavoro	art. 27 cifra II	J1	zona per industrie leggere e artigianali	art. 43
			IN1	zona artigianale-industriale	art. 44
			IN2	zona artigianale-industriale	art. 45
	zone per scopi pubblici in cui sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro	art. 27 cifra V	AP2	pozzo di captazione	art. 57
			AP12	serbatoio loc. Selva	art. 57
			CP1	trasbordo, trattamento e smaltim. rifiuti	art. 60
			CP2	scalo merci	art. 60
			CP18	impianto depurazione acque	art. 60
			CP19	locali tecnici	art. 60
			II	zone per l'abitazione in cui sono ammesse attività di produzione di beni e servizi	art. 27 cifra I cpv. 2 seconda frase
RE+	zona residenziale semi-estensiva	art. 37			
RSI	zona residenziale semi-intensiva	art. 38			
RI	zona residenziale intensiva	art. 39			
RS	zona residenziale speciale	art. 40			
NS	zona nuclei storici	art. 35			
Ss1	comparto in località "Case di sopra"	AII.1			
Ss4	comparto in località "Motto"	AII.1			
Ss5	comparto in località "Case del Gatto"	AII.1			
zone per il tempo libero	art. 27 cifra IV				
zone esclusivamente per l'abitazione	art. 27 cifra I cpv. 2 prima frase				
zone per scopi pubblici in cui non sono ammessi contenuti con ripercussioni paragonabili a quelle delle zone per il lavoro	art. 27 cifra V	tutti gli AP-CP non citati con priorità I e III		art. 57 art. 58 art. 59 art. 60	
III	aree delimitate dal raggio di 50 m da ambienti dove soggiornano persone particolarmente sensibili (bambini, anziani, ammalati)		CP5	scuola dell'infanzia	art. 58
			CP6	scuola elementare e palestra	art. 58
			CP9	centro diurno terza età	art. 58
			CP21	scuola elementare e dell'infanzia	art. 58

5.2 PIANI SETTORIALI

Non sono necessari cambiamenti grafici sui piani.

5.3 NORME DI ATTUAZIONE

Di seguito viene formulata la proposta di articolo di NAPR relativo alla regolamentazione degli impianti di telefonia mobile.

La numerazione del nuovo articolo tiene conto della procedura di variante in corso in merito agli impianti solari; il disposto normativo qui di seguito proposto viene introdotto in conclusione del capitolo II - Prescrizioni generali degli atti normativi.

(testo nuovo ~~testo stralciato~~)

ART. 23bis IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

1. *Le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti priorità:*

- I* *zona per industrie leggere e artigianali J1*
zona artigianale-industriale IN1 e IN2
pozzo di captazione AP2
serbatoio località Selva AP12
impianti di trasbordo, trattamento e smaltimento rifiuti CP1
scalo merci CP2
impianto depurazione acque CP18
locali tecnici (Città di Lugano) CP19
-

- II* *zona residenziale estensiva RE*
zona residenziale semi-estensiva RE+
zona residenziale semi-intensiva RSI
zona residenziale intensiva RI
zona residenziale speciale RS
comparto in località "Motto" Ss4
zona nuclei storici
comparto in località "Case di sopra" Ss1
comparto in località "Case del Gatto" Ss5
tutti gli AP-EP non citati con priorità I e III
-

- III* *aree delimitate dal raggio di 50 m da:*
 - scuola dell'infanzia CP5*
 - scuola elementare e palestra CP6*
 - centro diurno terza età CP9*
 - scuola elementare e dell'infanzia CP21*

2. *I gestori delle antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente devono di volta in volta dimostrare che non siano disponibili ubicazioni efficienti nelle zone con priorità più alta.*

3. *Le domande di costruzione per antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente che interessano beni naturali, culturali e paesaggi protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un esperto esterno, in ordine al loro inserimento.*

4. *Sottostanno alle precedenti disposizioni anche le antenne per la telefonia mobile riconoscibili visivamente come tali per foggia, forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramenti.*

5. *Le dimensioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la telefonia mobile non devono eccedere quanto oggettivamente necessario per la loro funzione.*

5.4 PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE

La presente variante di PR non genera investimenti a carico del Comune di Bioggio, in quanto essa comporta esclusivamente modifiche normative relative ai vincoli del PR attualmente in vigore. Inoltre, non essendovi cambiamenti dal punto di vista dell'estensione totale della zona edificabile del Comune, non è necessario aggiornare il compendio dello stato dell'urbanizzazione.

Dopo l'approvazione del presente messaggio seguirà la pubblicazione e la possibilità di ricorso per concludere quindi l'iter procedurale con l'approvazione da parte del CdS.


Tenuto conto di quanto sopra, invitiamo il lodevole Consiglio comunale a voler

d e c i d e r e


1. **È adottata la Variante di Piano Regolatore, denominata "Impianti per la telefonia mobile" – marzo 2017 -, comprendente i seguenti atti:**
 - 1.1 **Rapporto di pianificazione**
 - 1.2 **Modifiche normative**
2. **La Variante di PR é adottata nel suo complesso.**
3. **È concesso un credito complessivo di fr. 5'000.-- IVA inclusa, per spese procedurali e di adeguamento, comprensive dell'onorario del pianificatore, spese di pubblicazione e amministrative.**
4. **Il credito è da caricare alla parte investimenti ai relativi conti di pertinenza del Comune secondo i disposti della LOC, conto contabile n° 779.581.13 e ammortizzata in un'unica annualità.**
5. **Il credito, a norma dell'art. 13 cpv. 3 LOC decade se non viene utilizzato entro il 31 dicembre 2018.**
6. **Il Municipio é autorizzato a completare la procedura di approvazione ai sensi della LSt e RaLSt.**

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il sindaco:

Eolo Alberti



Il segretario:

Massimo Perlasca

Licenziato con RM no. 451/2017 del 10.04.2017

Municipale responsabile: E. Alberti

Va per rapporto a:

G	E	AP	P	CT GA	PR
X					X